

Non spetta l'indennità per espropriazione ed il risarcimento del danno da mancato raccolto ad una società agricola costituita sotto forma di società di capitali che non provi la coltivazione diretta del fondo

Cass. Sez. I Civ. 7 maggio 2024, n. 12366 ord. - Valitutti, pres.; Fidanzia, est. - Aziende Agricole Ri. Srl (avv. Suppiej) c. Ente Parco Naturale Regionale Fiume S (avv.ti Manzi, Botteon e Peagno). (*Dichiara inammissibile App. Venezia 31 maggio 2019*)

Espropriazione p.p.u. - Azienda agricola affittuaria dei fondi - Risarcimento del danno per la perdita del raccolto della soia - Assenza di coltivazione diretta del fondo - Imprenditore agricolo, tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali o di persone - Mancata prova della coltivazione diretta del fondo - Indennità - Esclusa.

(*Omissis*)

FATTO

Con ricorso depositato il 16.5.2018 la società Aziende Agricole Ri. Srl, in qualità di affittuaria di alcuni terreni siti in Q, località S - oggetto di occupazione d'urgenza e procedura espropriativa per la realizzazione del parcheggio ad utilizzo della pista ciclabile di collegamento tra la Gr. e il bosco umido in Q - ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume S (di seguito Ente Parco), affinché venisse condannato al pagamento dell'indennità ex art. 42 D.P.R. 327/2001, quantificata in Euro 47.872,00, oltre interessi ex D.Lgs. 230/2002, e del risarcimento del danno per la perdita del raccolto della soia, quantificato in Euro 1.226,68.

La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza n. 2236/2019, ha rigettato la domanda dell'attrice.

La Corte territoriale ha, in primo luogo, osservato, in diritto, che l'art. 42 D.P.R. n. 327/2001 ha condizionato la concreta erogazione dell'indennità, oltre che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, all'utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Ha quindi evidenziato che, essendo elemento qualificante per il riconoscimento dell'indennità proprio la coltivazione diretta del fondo, vanno esclusi dal novero degli aventi diritto non solo l'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione, ma anche l'imprenditore agricolo, tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali o di persone.

Esaminando il caso di specie, la Corte d'Appello ha messo in luce che la Aziende agricole Ri. Srl è una società agricola costituita sotto forma di società di capitali e che la stessa non aveva assolto l'onere, che le incombeva, di provare la coltivazione diretta del fondo, non essendo, all'uopo, sufficienti i documenti dalla stessa prodotti, aventi solo rilievo nei rapporti amministrativi e privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale in presenza della contestazione di controparte.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aziende Agricole Ri. Srl, affidandolo ad un unico articolato motivo.

L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume S ha resistito con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

DIRITTO

1. È stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 42 D.P.R. 327/2001 e 1 D.Lgs. n. 99/2004.

Censura la ricorrente l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello dell'art. 42 D.P.R. 327/2001, norma applicabile anche all'Imprenditore Agricolo Professionale (acronimo I.A.P) ancorché in essa non sia stata fatta espressa menzione a tale categoria, e ciò in relazione alla sostanziale equiparazione che il legislatore ha inteso progressivamente operare nel corso del tempo tra le figure del coltivatore diretto e dell'IAP, tale per cui deve ritenersi che nel nostro attuale ordinamento anche l'IAP debba beneficiare dell'indennità ex art. 42.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, una interpretazione dell'art. 42 D.P.R. 327/2001 che attribuisse l'indennità aggiuntiva solo ad alcuni tra i soggetti che ricavano la propria fonte di reddito dall'attività agraria sarebbe incostituzionale e contraria al diritto euorunitario, in ragione dell'irragionevole disparità di trattamento che colpirebbe l'imprenditore agricolo non in ragione del reddito che ricava, ma solo per le forme organizzative dell'attività agricola esercitata.

Pertanto, la ricorrente, nell'eventualità che si ritenga che all'impresa agricola che esercita la coltivazione del fondo non



spetti l'indennità aggiuntiva ex art. 42 D.P.R. n. 327/2001, per la sola ragione della sua forma organizzativa, ha richiesto che: a) sia rimessa alla CGUE, ex art. 267 TFUE, la questione di conformità dell'art. 42 D.P.R. 327/2001 agli artt. 39, co. 1, lett. b) e co. 2, lett. c) del TFUE, all'art. 2 Reg. 1782/2003, all'art. 4 Reg. 1307/2013 e agli artt. 16 e 20 della CDFUE; b) sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 D.P.R. 327/2001, in uno con l'art. 7 della L. 50/1999, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. 2.

Il ricorso è inammissibile in quanto non ha colto pienamente la ratio decidendi.

Ad avviso della ricorrente, la questione oggetto del presente ricorso verte sull'interpretazione dell'art. 42 D.P.R. n. 327/2001, nel senso che l'indennità aggiuntiva ivi prevista dovrebbe riconoscersi, tra i soggetti che esercitano l'attività di coltivazione, non solo alle categorie espressamente contemplate (fittavolo, mezzadro, partecipante), ma anche all'imprenditore agricolo (anche in forma societaria), e ciò in relazione alla progressiva intervenuta equiparazione da parte del legislatore della figura del coltivatore diretto a quella dell'imprenditore agricolo professionale.

In realtà, la ricorrente non ha colto che la Corte d'Appello, con argomentazioni adeguate e coerenti, che non sono neppure state censurate sotto il profilo del vizio di motivazione, ha escluso a monte il presupposto fattuale di applicabilità, al caso di specie, dell'art. 42 legge cit., ovvero la coltivazione diretta del fondo, avendo ritenuto inidonea, a tal fine, l'autodichiarazione del precedente amministratore della società, potendo tale documento avere per lo più un rilievo amministrativo, ma nessuna rilevanza probatoria in sede giurisdizionale in presenza della contestazione (effettivamente avvenuta) della controparte.

Con tale precisa ratio decidendi la ricorrente non si è confrontata, concentrando tutte le sue difese sul perimetro applicativo dell'art. 42 legge cit.

Proprio in considerazione del fatto che la Corte d'Appello ha accertato l'insussistenza del presupposto fattuale dell'art. 42, tutte le considerazioni della ricorrente in ordine ad un contrasto di tale norma con la Costituzione e con le norme eurounitarie sono del tutto irrilevanti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

(Omissis)